



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/64/SR25/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE
RECANTE LINEE GUIDA E INDIRIZZI IN MATERIA AI REQUISITI
MINIMI E AGLI STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ ENOTURISTICA**

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Punto 25) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'intesa sullo schema di decreto all'accoglimento delle proposte di modifica riportate nel testo allegato.

Roma, 10 maggio 2018

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

VISTO l'articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

CONSIDERATA l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

CONSIDERATA l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;

RITENUTO opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica;

ACQUISITA in data _____ l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

2. Coerentemente con la definizione di "enoturismo" di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica

dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; i servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo aventi i requisiti e gli standard di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 2

(Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

- 1) apertura settimanale di un minimo di 2 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- 2) strumenti preferibilmente informatici di prenotazione delle visite;
- 3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti **l'eventuale marchio dell'enoturismo, adottato a livello nazionale e regionale**, i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate, **nonché l'eventuale appartenenza a Strade del Vino costituite ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;**
- 4) sito o pagina web aziendale **anche non gestita direttamente dall'azienda;**
- 5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- 6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 2 lingue, compreso l'italiano;
- 7) esposizione e distribuzione a richiesta degli Enti territoriali preposti **o delle Strade del Vino costituite ai sensi della legge nazionale 268/98 o legge regionale ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268**, del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- 8) ambienti dedicati o comunque adeguatamente attrezzati per la **prima** accoglienza e per il ricevimento del cliente e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- 9) ~~personale addetto all'accoglienza dotato di competenza e formazione, anche sulle caratteristiche turistiche del territorio;~~ personale addetto all'accoglienza dotato di competenza e formazione, anche sulle caratteristiche turistiche del territorio, **compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni, adeguatamente formati;**
- 10) svolgimento dei servizi di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze **e formazione**, compreso tra:
 - a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
 - b) dipendenti dell'azienda **adeguatamente formati;**
 - c) collaboratori esterni ~~che abbiano partecipato a corsi organizzati da associazioni o organizzazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore enologico ed in particolare della degustazione dei vini, nonché da associazioni agrituristiche di livello nazionale anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, con il completamento di tutti i livelli formativi previsti e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi.~~

2. Gli alimenti in abbinamento alla degustazione delle produzioni vinicole, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, devono essere prevalentemente **provenienti da produzioni locali** a indicazione geografica, **a marchio di qualità con indicazione di origine**, o

essere presenti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. **Sono escluse in ogni caso preparazioni che prefigurano un'attività di ristorazione.**

3. Le **Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Associazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.

4. **Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.**

5. **Alle aziende agricole che già svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali in materia di agriturismo.**

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.